

LA LOTTA

LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE

Le trattative in Prefettura per la rinovazione dei patti agricoli, alle quali parteciparono per la Camera del Lavoro i compagni Bulgarelli di Massa, Sarfan di Frassinelle, Munerati di Poleselle, Trevisan di Bora, Stievano di Pincara, Fretti di Massa, Padovani di Loreo, Dorigo di Contarina, Fornasiero di Adria e Cavazzana di Villadose, assistiti dal Segretario Parini e dagli onorevoli Gallani, Beghi e Matteotti si ripresero sabato e si trascinarono con l'entusiasmo essendosi giunti soltanto ad alcune vaghe conclusioni di massima, e poche formule concrete sul l'orario.

Ma la stipulazione del patto di Ferrara parve imprimere un moto più rapido e decisivo anche alle trattative di Rovigo.

Infatti gli agrari nella seduta di lunedì mentre avevano fin allora sempre insistito per la esistenza esclusiva di Commissioni miste comunali per la applicazione del patto agricolo, negando risolutamente gli Uffici di collocamento della Lega - dichiararono di consentire al principio degli Uffici di collocamento di classe, con il correttivo dell'appello alla Commissione mista per le eventuali controversie.

Quando però si trattò di mettere in iscritto l'accettazione di questi principi, gli agrari andarono in cerca delle formule le più equivocate e imprecise, del seguente tenore:

«I datori di lavoro si obbligano di denunciare a mezzo della loro organizzazione, alla organizzazione operaia la superficie disponibile di terre a compartecipazione e di servizi della manodopera organizzata, ad eccezione che per il personale addetto alla sorveglianza dell'azienda. Le famiglie dei salariati avranno la loro parte proporzionale di terre a compartecipazione.

L'organizzazione operaia locale si impegna di dare la manodopera richiesta.

In ogni Comune viene istituita una Commissione arbitrale composta di due rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro presieduta da un quinto scelto di comune accordo. In caso di disaccordo il quinto verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Rovigo. Tali Commissioni hanno il compito:

a) di fare applicare il patto e sorvegliarne l'esecuzione con facoltà di risolvere i conflitti e le controversie che potessero insorgere tra le parti nella esecuzione del patto stesso;

b) di controllare la ripartizione delle terre a compartecipazione e la distribuzione della manodopera, onde non derivi danno alla libertà di indirizzo e di direzione delle aziende agricole».

I lavoratori avvertirono che la formula agraria evitava accuratamente di far cenno esplicito dell'Ufficio di Collocamento, e dava alla Commissione mista attribuzioni letteralmente copiate da quello che gli agrari stessi le avevano dato quando doveva essere sola, senza Ufficio di Collocamento; e si riservarono quindi la revisione degli schemi di proposta.

Nella giornata di martedì i rappresentanti della Camera del Lavoro presentarono infatti una serie completa di articoli che riassumevano in parte gli accordi già verbalmente raggiunti, e altri ne proponevano a complemento.

Ma gli agrari dichiararono che le loro formule non consentivano nessun mutamento, e menarono il can per l'ala ora affermando che esse contenevano chiaramente la concessione dell'Ufficio di Collocamento, e la Commissione mista come appello; ora confessando che invece non intendevano concedere né questo né quello che si era invece accordato a Ferrara.

Di fronte alla evidente mala fede degli agrari che così dimostravano di sperare in una trappola da azzeccagarbugli, per togliere in fatto ciò che a voce dicevano di concedere - i rappresentanti dei lavoratori depositarono presso il Prefetto la seguente dichiarazione scritta:

I rappresentanti dei lavoratori si sono ieri sera concordati con i rappresentanti dell'Agraria sulla sostanza di questi due punti:

a) ufficio di collocamento di classe;

b) commissione mista per i ricorsi e le controversie nell'applicazione del patto con funzione di giurisdizione arbitrale.

Ma essi non hanno mai dichiarato di accettare la formula scritta dall'avv. Uberone, come nessun testo mai fu accettato, ricercandosi sempre la formulazione definitiva dei patti e degli accordi secondo le proposte dei rappresentanti della Camera del lavoro.

Per ciò, rispetto al punto in discussione, essi sono pronti ad accettare o concordare solo una formula che, senza ambiguità, accetti la proposta di quei due punti.

La dichiarazione dei lavoratori risa con le spalle al muro gli agrari, e alla prova la loro buona fede. Si ritirarono perciò gli agrari a parte, e, dopo un'ora e mezzo di pontananti, uscirono con questa risposta scritta:

I rappresentanti dell'Agraria promettono

1 - che nel pomeriggio di ieri 8 marzo dopo ampia discussione fu compilata d'accordo coi rappresentanti dei lavoratori e della Camera del Lavoro, la formula del patto relativa alla collocazione della manodopera, alla distribuzione delle terre a compartecipazione ed alla istituzione e funzionamento delle Commissioni miste arbitrate.

2 - che detta formula presentata dai rappresentanti dei datori di lavoro fu da tutti accettata dopo le modificazioni aggiunte apportatevi dall'onorevole Gallani a nome e per conto dei lavoratori.

3 - che la formula era stata concretata nei termini dietro richiesta esplicita dal Presidente la Commissione dei datori di lavoro, allo scopo di poterla sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli agricoltori per potere poi dichiarare la definitiva accettazione e non accettazione della medesima con un sì o con un no.

4 - che il patto relativo al collocamento della manodopera e commissioni arbitrali doveva costituire l'ultimo argomento delle condizioni generali e con la accettazione o non accettazione di detto patto doveva intendersi conclusa e non conclusa tutta la parte generale del patto, riservandosi ogni altro argomento alla discussione della parte economica che si sarebbe iniziata mercoledì 10 corrente.

5 - che si era convenuto di riesaminare la sola dizione dei vari patti già conclusi, ed il cui testo era stato volta per volta scambiato fra le parti, eccezione fatta per la formula sopra indicata e allegata al presente.

In conseguenza di quanto precede dichiarano:

1 - di non accettare varianti all'accordo ieri intervenuto sul patto relativo alla collocazione della mano d'opera, alla distribuzione delle terre a compartecipazione ed alle commissioni arbitrali.

2 - di non poter accettare nessuna aggiunta agli altri patti precedentemente concordati e di ammettere per questi solo delle variazioni di forma che non ne intacchino assolutamente la sostanza.

Rovigo, 9 marzo 1920

f.to Ing. Casalechio

La risposta era dunque la dimostrazione precisa della ostinazione e della mala fede agraria: o si accettava la loro formula trappola, o non si accettava nulla.

Per i lavoratori la decisione non era dubbia: CON GENTE IN MALA FEDE NON SI TRATTA. E infatti essi si ritirarono dalla discussione, presentando quest'ultimo documento:

I rappresentanti della Camera del lavoro, riconfermando il fatto della loro continuata riserva sulle formule proposte dall'Associazione Agraria, compresa quella ambigua riguardante le Commissioni miste comunali, la quale permette perfino interpretazioni che rinnegherebbero la funzione di normale esecuzione da affidarsi, per concorde accettazione delle parti, agli Uffici di collocamento;

rilevando che i rappresentanti dell'Agraria neppure acconsentono di tentare d'accordo, allo scopo di evi-

tare false interpretazioni, la traduzione in iscritto del concetto della Commissione mista con funzione giurisdizionale,

rilevando che tale rifiuto esclude la buona volontà dell'Agraria di dare forma concreta agli accordi che pur si dicono raggiunti verbalmente;

dolenti della impossibilità di proseguire su tali basi,

si ritirano dalla discussione, attendendo che si accetti di venire a trattare su formule precise che non permettano dubbi né equivoci.

Il Prefetto chiese l'adunanza domandando se i lavoratori avrebbero accettato di riprendere le trattative e su quali basi. E i lavoratori dichiararono che sulle loro proposte nette e precise, avrebbero sempre trattato.

Convegno provinciale Carrettieri

Tutte le leghe carrettieri inviano un rappresentante al convegno che si terrà in Rovigo (Sala Università Popolare) domenica 14 corr. alle ore 9.

LE LEGHE

non si muovano. Chiedano di compiere le semine. Ognuno continui il suo lavoro; e aspetti disciplinato gli ordini.

La Camera del lavoro

Il pubblico giudichi

Al giudizio del pubblico presentiamo il seguente schema di contratto che la Camera del lavoro propone, chiedendo se alcuno vi trovi nulla di eccessivo o di ingiusto.

I° - Termini

1 - Il presente concordato avrà, per tutte le categorie dei lavoratori della terra, la durata di un anno dal...

II° - Orario

2 - L'orario massimo di lavoro è di otto ore effettive. Specificatamente è regolato nel modo seguente: ore 6 in Novembre Dicembre Gennaio Febbraio, ore 7 in Marzo Aprile Ottobre, ore 8 in Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre.

L'orario si intende iniziato sul posto del lavoro, e cessa quando l'operaio traslascia il lavoro. E' concessa mezz'ora di abbano per la battitura del ferro in tutta la giornata; ma la mattina il lavoratore deve presentarsi col ferro battuto.

3 - È consentito un supplemento straordinario di lavoro, fino a un massimo di due ore, oltre l'orario normale di ciascun mese, alle seguenti condizioni:

a) che sia richiesto da esigenze straordinarie di agricoltura o di tempo;

b) che non rimangano disoccupati;

c) che le ore straordinarie siano pagate con percentuale straordinaria sulla tariffa normale.

Sono eccezionalmente concesso ore straordinarie, anche nel caso che vi siano disoccupati, quando, per una imprevvisa esigenza climatica o naturale, sia indispensabile continuare il lavoro e impossibile assumere altra manodopera.

4 - La distribuzione delle ore di lavoro e di riposo sarà stabilita normalmente dalle Commissioni miste locali. Ma per le stesse esigenze improvvise e straordinarie di cui al capoverso precedente, possono consentirsi spostamenti dei riposi.

5 - Tutte le domeniche, le feste di consuetudine e il primo Maggio sono giorni di riposo; se straordinariamente saranno eseguite ore di lavoro, esse saranno retribuite con il soprapprezzo medesimo delle ore straordinarie.

6 - Il presente concordato non altera o pregiudica in modo alcuno le migliori condizioni locali già esistenti.

III° - Uffici di collocamento e commissioni miste

7 - I datori di lavoro devono fornire al locale Ufficio di collocamento della lega l'indicazione di tutte le superfici da lavorare a compartecipazione e le richieste di manodopera o di cottimo, obbligandosi di servirsi della manodopera organizzata nelle leghe medesime aderenti alla Camera del Lavoro della Provincia.

L'Ufficio di collocamento provvederà alla distribuzione delle compartecipanze e a soddisfare tutte le richieste di manodopera fatte in tempo debito impegnandosi a fornire almeno tanta manodopera in ogni tempo quanta i datori di lavoro ne garantiscono come minimo di occupazione.

Anche i salariati parteciperanno in proporzione alle compartecipazioni.

8. - È istituita localmente una Commissione mista composta di due rappresentanti dei lavoratori organizzati e due dei datori di lavoro, per il controllo della buona esecuzione del contratto e come organo di sorveglianza e di conciliazione per ogni controversia che possa insorgere o per ricorsi contro l'operato dell'Ufficio di collocamento.

In attesa delle risoluzioni arbitrali, le disposizioni in contestazione hanno corso esecutivo, impegnandosi reciprocamente le parti ad astenersi da scioperi, serrate, boicottaggi.

La stessa Commissione avrà il compito di controllare la buona conduzione delle aziende agricole ai fini della migliore produzione, indicando i lavori utili da farsi eseguire nell'annata.

9. - Per controversie insorgenti da interpretazioni discordi del concordato, decide il Comitato Provinciale istituito dal Decreto Legge 14 settembre 1919. Anche in questo caso le parti si impegnano ad astenersi frattanto da scioperi, serrate ecc.

10 - Non costituiranno infrazione al presente concordato le astensioni dal lavoro per partecipare a manifestazioni politiche ed economiche di carattere generale, e ciò non potrà essere pretesto ad atti individuali o collettivi di rappresaglia.

IV° - Occupazione

11. - L'impegno dei datori di lavoro di garantire un minimo impiego di manodopera proporzionata alla superficie sarà precisato in cifre zona per zona, ma non potrà mai essere inferiore a 5 uomini per ogni 250 mila metri quadrati. Nel computo degli uomini saranno compresi gli obbligati dove siano conservati.

12. - Salvo migliori consuetudini già consacrate in patti locali per i lavoratori, l'uso della falciatrice nei mesi di Maggio, Giugno, Agosto e l'uso della rastrellatrice per il primo taglio dei prati naturali e per il secondo taglio dei prati artificiali, è subordinato alla condizione che non vi sia manodopera maschile disoccupata.

Strordinariamente potrà essere impiegata anche nei casi di evenienze climatiche improvvise che non permetterebbero di far giungere in tempo la manodopera sul luogo. E' libero l'uso della falciatrice per il taglio delle steppe.

13. - Nella manodopera agricola disponibile sono compresi tutti gli uomini di età non inferiore agli anni 16 e non superiore ai 65, idonei al lavoro e abitualmente dedicati a lavori agricoli.

14. - I lavori di facchinaggio fuori dei poderi saranno eseguiti dalle corrispondenti categorie di lavoratori organizzati, dove esistano.

15. - Le norme per regolare i trasporti fuori dei poderi e le tariffe relative, saranno concordate per ogni zona con l'intervento dei rappresentanti delle leghe carrettieri locali, dove esistano.

BELLUCO ENRICO gerente responsabile
Rovigo - Tipografia Popolare A. Barutti

